

L'Aquila, 18. 10. 2010

Prot. n° 7367

Allegati

Rif. nota del

Prot. n°

Agli Uffici Provinciali di:
CAMPOBASSO
CHIETI
ISERNIA
L'AQUILA
PESCARA
TERAMO

s. p.c.
Alla Direzione Centrale, Catasto e
Cartografia
Area Catasto
ROMA

Alla Direzione Centrale Audit
ROMA

Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Al Collegio dei Periti Edili e Periti Industriali
All'Ordine degli Architetti
All'Ordine degli Ingegneri
All'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di:
CAMPOBASSO
CHIETI
ISERNIA
L'AQUILA
PESCARA
TERAMO

Oggetto: Presentazione Domande di Volture presso gli sportelli catastali - Chiarimenti operativi.

Pervengono alla scrivente richieste di delucidazioni in merito alle modalità procedurali da osservarsi, da parte degli Uffici provinciali, all'atto della presentazione, a cura dei soggetti obbligati, delle Domande di Volture corredate da atti traslativi i cui diritti di trasferimento interessano beni ubicati in diverse province.

Si ricorda in proposito che la norma primaria che ha disciplinato lo svolgimento delle operazioni di ricezione delle Domande di Volture in argomento, è contenuta nel Paragrafo 7 del D.M. 5 novembre 1969 recante *"Approvazione dell'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali"*, successivamente integrata dalle disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, con l'introduzione della facoltà di inviare le Domande di Volture per posta, mediante plico raccomandato.

Ulteriori istruzioni e chiarimenti in materia sono state impartite dalla Direzione Centrale, Catasto e cartografia con la emanazione della Circ. n. 6/2002 e della la P.O. n. 96, nonché, da ultimo, con la trasmissione delle note prot. n. 100478/2007 e n. 16547/2008. Ciò premesso, nel rispetto delle norme e della prassi sopra citata, la scrivente ritiene comunque opportuno ribadire alcuni aspetti procedurali che gli Uffici in indirizzo dovranno porre in essere in fase di accettazione degli atti di aggiornamento in questione.

Nel premettere che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 e la Legge 1° ottobre 1969, n. 679, disponendo norme conformi, stabiliscono che l'obbligo della presentazione delle Domande di Volture incombe su coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti che danno luogo ai trasferimenti di diritti sugli immobili, la presentazione degli atti di agglomeramento catastale, predisposti su supporto cartaceo ovvero su supporto informatizzato, avviene presso gli Uffici provinciali secondo i seguenti principi:

- A) presso l'Ufficio provinciale nel cui territorio ha sede l'Ufficio delle entrate (Ufficio del registro) ove è stata eseguita la registrazione dell'atto civile, giudiziario od amministrativo che ha dato origine al trasferimento di diritti iscritti nella banca dati informatizzata catastale, anche se i beni oggetto di trasferimento sono ubicati in province diverse;
- B) presso l'Ufficio provinciale del territorio ove sono tenute in evidenza le mutazioni degli oggetti (particelle/unità immobiliari urbane) e dei soggetti (ditte intestate) dei beni elencati nelle Domande di Volture.

È appena il caso di precisare che qualora l'atto traslativo riguardi cespiti ubicati in diverse province, le corrispondenti Domande di Volture, distintamente compilate per ciascun comune amministrativo e separatamente per beni censiti nel Catasto Terreni o nel Catasto Edilizio Urbano, possono essere presentate presso l'Ufficio provinciale nel cui territorio ha sede l'Ufficio delle entrate che ha registrato il titolo costitutivo del trasferimento di diritti (Caso A); non è consentito ricevere, nel loro insieme, la su menzionata tipologia di Domande di Volture in Uffici provinciali diversi da quello nel cui territorio è avvenuta la registrazione del titolo.

Nel caso riconducibile al punto "A", l'addetto alla ricezione avrà cura di verificare la documentazione prodotta, riscuotere i tributi, riscuotere le eventuali sanzioni ed inviare per posta, mediante plico raccomandato, il materiale cartaceo all'Ufficio provinciale di competenza, ovvero trasmettere via e-mail la documentazione prodotta in formato digitale tramite l'applicativo "Voltura 1", secondo le modalità previste dalle citate note.

Rimane comunque facoltà dell'utente inviare, in plico raccomandato, presso gli Uffici provinciali competenti (Caso B) le Domande di Volture debitamente compilate accompagnate dalle ricevute di avvenuto pagamento dei relativi tributi.

Sarà comunque cura del personale addetto e presso gli sportelli URP, fornire tutte le indicazioni necessarie atte ad agevolare gli utenti.

I Direttori degli Uffici sono invitati ad uniformarsi agli indirizzi procedurali analizzati, esercitando le opportune verifiche di primo livello.

Distinti saluti


IL DIRETTORE
(Vittorio Fratello)